

Legge regionale 29 giugno 2016, n. 15

**Modifiche alla legge regionale n. 17/2005 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo).**

(BURC n. 71 del 29 giugno 2016)

**Art. 1**

(Modifica all'articolo 14 [legge regionale n. 17 del 2005](#))

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della [legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17](#) (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) è sostituito dal seguente:

“1. Dalla data di entrata in vigore dei PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni ed indicazioni dei PIR, nei casi di richieste di concessioni demaniali marittime a supporto di attività ricettive alberghiere, di villaggi turistici, di impianti di pubblico interesse e strutture ricettive che presentino caratteristiche analoghe, per comprovate e documentate esigenze, può essere rilasciata, in via del tutto eccezionale e limitatamente alla sola stagione estiva 2016, autorizzazione provvisoria ai fini delle attività inerenti i servizi di balneazione, a condizione che le stesse aree con le medesime destinazioni siano incluse nei redigenti PCS. L'eventuale autorizzazione temporanea non integra il cosiddetto diritto di insistenza”.

**Art. 2**

(Norma di invarianza finanziaria)

1. La presente legge regionale non presenta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**Art. 3**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.